

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2587

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1996,
n. 136, recante modalità per l'erogazione di una anticipa-
zione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per
le prossime elezioni del Senato della Repubblica

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni del decreto-legge in titolo hanno lo scopo di rendere applicabile anche per il Senato della Repubblica la norma di cui all'articolo 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, recante disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, che prevede una anticipazione del 50 per cento dei contributi spettanti ai partiti a titolo di rimborso delle spese elettorali.

Il carattere di urgenza delle disposizioni è dato dalla previsione normativa della corresponsione della predetta anticipazione entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste. La necessità di integrare la norma già in vigore discende invece dalla impossibilità di applicarla al caso del Senato della Repubblica, ove i contributi per il rimborso delle spese elettorali sono attribuiti, in base all'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ai gruppi di candidati ed ai candidati individuali e non invece ai partiti.

Per questi motivi l'articolo 1 - avendo a riferimento i criteri di ripartizione dei contributi previsti dalla richiamata legge 10 dicembre 1993, n. 515 - individua i seguenti soggetti che possono avanzare la richiesta di anticipazione: *a)* presidenti dei gruppi parlamentari o i rappresentanti legali di

partiti o movimenti politici da essi indicati, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato il contributo per rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni; *b)* candidati individuali, gruppi di candidati e rappresentanti legali di partiti e movimenti politici non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo nelle precedenti elezioni; *c)* rappresentanti legali di partiti e movimenti politici collegati a senatori iscritti al Gruppo misto. L'assegnazione ai soggetti indicati *sub b)* richiede che essi abbiano presentato, alle elezioni del 21 aprile 1996, candidature con il medesimo contrassegno delle precedenti elezioni.

L'articolo 2 prevede che all'erogazione si provveda previo rilascio di apposita fidejussione, a garanzia delle somme anticipate, che dovrà avere una durata tale da consentire il recupero di queste ultime prima della approvazione del piano di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali riferiti alle elezioni del 21 aprile 1996. È stabilito infine che, qualora vi sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del diritto al contributo, vi possa essere compensazione tra le due somme.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica.

Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996.

Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni del Senato della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere talune difficoltà insorte in sede di applicazione della recente normativa sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le prossime elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 129, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonchè - per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo - i soggetti abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica - dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 - per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purchè si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Articolo 2

1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non vi sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettanti la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

Articolo 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

